

2021 - MISURA 10 – PAGAMENTI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI
Operazioni 10.1.2–10.1.3-10.1.4-10.1.5-10.1.6-10.1.7-10.1.8-10.1.9
DISPOSIZIONI GENERALI NUOVE ADESIONI

BENEFICIARI (Chi può presentare la domanda)

Possono presentare domanda Agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori ed altri gestori del territorio che assumono volontariamente uno o più impegni agroclimatico-ambientali. I pagamenti dell'azione 10.1.7 possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio o gruppi di altri gestori del territorio.

Le tipologie di beneficiari sono indicate nella descrizione delle azioni e operazioni.

Nell'ambito del presente bando non sono ammissibili domande di imprese che hanno in corso impegni della stessa operazione/azione.

Per le operazioni/azioni 10.1.4/1 (conversione di seminativi in foraggere permanenti) e 10.1.7 (gestione di elementi naturaliformi) non sono ammissibili nemmeno domande di imprese che nel 2020 hanno completato impegni della stessa operazione/azione (adesioni del 2016); queste imprese hanno facoltà di presentare nel 2021 una domanda di proroga annuale degli impegni in scadenza.

Le domande di sostegno ammissibili saranno ordinate in graduatoria e selezionate in base a punteggi derivanti dai criteri di priorità indicati nella trattazione specifica di ciascuna operazione/azione oggetto del bando. Per alcune operazioni/azioni l'Autorità di gestione prevede di apportare alcune modifiche, evidenziate nel testo, rispetto ai criteri di selezione adottati nei bandi precedenti; l'applicazione di tali modifiche nella definizione delle graduatorie rimane subordinata all'approvazione delle modifiche nel PSR riguardanti i principi generali di selezione e all'esito della prossima consultazione del Comitato di sorveglianza del PSR

OGGETTO DEL SOSTEGNO - Adesione volontaria agli impegni

La Misura 10, attraverso le operazioni in cui è articolata, sostiene l'attuazione di impegni agroclimatici-ambientali ad adesione volontaria.

Gli aiuti annuali previsti sono calcolati per ettaro di superficie o per UBA (Unità di Bestiame Adulto) quale compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi all'attuazione degli impegni. Il regolamento (UE) 1305/2013 (allegato II) indica gli importi annui massimi riconoscibili per ettaro, in riferimento ai rispettivi utilizzi del suolo, o per unità di bestiame adulto (UBA)

Per alcuni interventi il PSR prevede in via eccezionale, con l'assenso della Commissione europea, il superamento di tali massimali.

Per operazioni/azioni della Misura 10 fra loro cumulabili, in caso di sovrapposizione sulla stessa superficie di impegni avviati anche in anni precedenti verrà operato l'abbattimento del premio al massimale.

Il PSR prevede pagamenti ridotti nei casi in cui una parte degli impegni sia già compensata dal pagamento unico ai sensi del reg. (UE) 1307/2013, in quanto compresa nelle regole di condizionalità o del greening (inverdimento).

DURATA DEL SOSTEGNO

Gli impegni relativi al presente bando, in quanto avviati con l'annualità 2021, hanno quindi durata triennale, a eccezione delle azioni 10.1.4/1 (conversione di seminativi in foraggere permanenti) e 10.1.7/1 (gestione di formazioni vegetali e aree umide), per le quali in deroga al criterio generale è prevista, rispettivamente, una durata di cinque e dieci anni.

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

La misura è applicabile all'intero territorio regionale. Alcune operazioni sono limitate a specifiche aree in funzione dei fabbisogni del territorio (condizioni critiche da migliorare o situazioni di pregio da tutelare) ed agli obiettivi ambientali da raggiungere.

Non possono essere finanziate superfici al di fuori del territorio regionale.

CUMULABILITÀ DELLE OPERAZIONI

Il sostegno può essere cumulato tra varie operazioni o azioni della misura 10 e/o con altre misure del PSR, a condizione che i rispettivi impegni siano complementari e compatibili. I casi di cumulabilità di impegni e i premi attribuiti alle loro combinazioni sono specificati nella trattazione di ciascuna operazione. È ammesso il cumulo di aiuti fra gli impegni di base e gli impegni facoltativi, per le operazioni che li prevedono.

IMPEGNI A PARTICELLE VARIABILI

Non sono vincolati ad appezzamenti fissi:

– gli impegni di base delle operazioni/azioni 10.1.2, 10.1.3/3, 10.1.5, 10.1.7/2, 10.1.9 (e di conseguenza 10.1.6)

– i seguenti impegni aggiuntivi:

- “coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio” (operazioni 10.1.2 e 10.1.3)

- “sommersione invernale delle risaie”, (operazione 10.1.2);

- “mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale” e “realizzazione di un fosso di sezione maggiore rispetto all'impegno di base” (operazione 10.1.2)

Gli impegni per i quali il PSR non prevede la possibilità di variare le particelle sono vincolati all'applicazione su appezzamenti fissi che dunque non possono variare nell'intero periodo d'impegno.

CONVERSIONE DEGLI IMPEGNI

Per conversione di impegni si intende l'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario di una operazione o azione della Misura 10 e la contemporanea adesione agli impegni di un'altra operazione di maggiore valenza ambientale, assunto per l'intero periodo richiesto dalla pertinente operazione/azione o misura del PSR, indipendentemente dalla durata del periodo già trascorso di attuazione dell'impegno preesistente. La conversione non comporta la restituzione dei contributi già percepiti e può avvenire in qualsiasi anno del periodo di impegno originario.

Il presente bando consente esclusivamente la conversione di impegni in corso verso le operazioni 10.1.4/3 e 10.1.7.

ADEGUAMENTO DEGLI IMPEGNI

L'adeguamento di un impegno in corso di attuazione consiste nella sua interruzione e nella contemporanea assunzione di un altro impegno che si protrae per gli anni rimanenti del periodo di impegno originario.

ESTENSIONE DELLE SUPERFICI SOTTO IMPEGNO

Per gli impegni di base vincolati a particelle fisse gli aumenti della superficie oggetto dell'impegno, operati complessivamente durante il suo periodo di attuazione, potranno essere oggetto di sostegno, se le disponibilità finanziarie saranno sufficienti, entro il limite massimo del 25% della superficie oggetto di impegno nel primo anno, riferita alla situazione di fine istruttoria.

Per l'azione 10.1.4/1 (conversione di seminativi in foraggere permanenti), non sarà ammesso l'assoggettamento di particelle aggiuntive in corso di impegno.

RIDUZIONE DELLE SUPERFICI SOTTO IMPEGNO

Per gli impegni a particelle fisse (sia di base che facoltativi), non sarà considerata riduzione della superficie oggetto di impegno una riduzione dell'estensione espressa in ettari derivante da una diversa misurazione della stessa superficie fisica, all'interno di una particella già abbinata all'impegno nell'anno precedente.

La restituzione dei premi non sarà dovuta per superfici oggetto di impegno nell'anno precedente, sulle quali l'impegno non possa più essere applicato per il mutato utilizzo del terreno (es. a seguito di estirpo di un vigneto o frutteto). In tal caso, infatti, la nuova destinazione d'uso del suolo comporta benefici ambientali quali l'azzeramento dei trattamenti fitosanitari sulla superficie interessata.

Per gli impegni (di base o facoltativi) attuati su particelle variabili si applica il limite del 20% alle riduzioni (e agli aumenti) di superficie,

SUPERFICI AGGIUNTIVE IN CASO DI SUBENTRO NELL'IMPEGNO

In caso di subentro totale nell'applicazione di un impegno in corso di attuazione il subentrante potrà assoggettare all'azione nuove superfici e ricevere i relativi aiuti per gli anni rimanenti, entro i limiti che si sarebbero applicati al cedente se non si fosse verificato il subentro.

Il subentrante potrà proseguire gli impegni del cedente inserendo i terreni acquisiti in una domanda di pagamento

TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI E DEI TERRENI

Se nel corso del periodo di attuazione il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno totalmente o per la parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo. Se tale subentro non avverrà, l'impegno relativo alla parte di azienda ceduta sarà considerato estinto e non verrà richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso

SIGNIFICATO DI DOMANDA DI SOSTEGNO/DOMANDA DI PAGAMENTO

- **domanda di sostegno:** una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (UE) 1305/2013; si tratta della domanda presentata al primo anno che viene inserita in graduatoria;
- **domanda di pagamento:** la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali; è la domanda annuale che deve essere presentata ogni anno di durata dell'impegno per ottenere il pagamento annuale; non viene inserita in graduatoria in quanto la domanda di sostegno si intende accettata al primo anno.

Domanda di sostegno e domanda di pagamento coincidono per le domande presentate al primo anno di adesione; entrambe, coincidendo, sono soggette a graduatoria; qualora inserite in graduatoria positiva, si ha l'ammissione al pagamento.